

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2202}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **VAIRO**

Presentata il 20 gennaio 1988

Divieto di utilizzazione delle delazioni anonime

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le vicende giudiziarie degli ultimi anni, caratterizzate dalle ben note lungaggini processuali (per lo più risoltesi in perdite secche per la giustizia) e il dilagare incessante delle altrettanto note manifestazioni criminose, in particolari zone calde del nostro Paese, evidenziano, oggi più di ieri, quanto sia lacunoso il nostro sistema processuale penale e, al tempo stesso, quanto sia lungo e difficile il cammino verso la relativa riforma.

Un sistema che, prestandosi a manipolazioni di sorta e consentendo a taluni di scivolare agevolmente tra le maglie del codice, costituisce, senza dubbio, una spina nel fianco di uno Stato democratico, se non addirittura la spada di Damocle sulla testa di chi è in ogni caso assoggettato ad esso.

Un dato è certo: in Italia un processo dura in media nove anni e, molto spesso, si scopre che all'origine degli errori giudiziari ci sono le cosiddette delazioni anonime. Queste ultime, anche se in particolari casi si sono rivelate utili nelle indagini di polizia giudiziaria (là dove gli stessi organi non erano riusciti a superare la difficile barriera dell'omertà), in altri (e sono poi la maggioranza) si è scoperto che esse sono frutto di odio, rancore e desiderio di vendetta. Malgrado l'enunciazione dell'articolo 141 del codice di procedura penale sia meramente tassativa, nel senso che « gli scritti anonimi non possono essere uniti agli atti del procedimento, né può farsene alcun uso processuale, salvo che costituiscano corpo del reato, ovvero provengano comunque dall'imputato », la prassi già in

diverse occasioni — e, dobbiamo dire, in netto contrasto con l'opinione di quanti vedono albergare nel nostro sistema un ineliminabile spazio di discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale — ci ha dimostrato come la norma in questione sia poi, in definitiva, comodamente aggirabile, nel senso che i magistrati non fanno « uso processuale » degli anonimi, però incaricano la polizia giudiziaria di accertare se il contenuto è attendibile. Si mette così in moto la macchina della giustizia, il sistema comincia a barcollare con sinistri scricchiolii, e da più parti si intona il terribile miserere: « e se capitasse a me ? ». La giurisprudenza, specie quella degli ultimi anni, ha cercato di dare una risposta ai numerosi interrogativi che sono stati sollevati circa la legittimità o meno delle delazioni anonime.

La Cassazione, di fatto, nonostante la chiara enunciazione dell'articolo 14 del codice di procedura penale, è dell'avviso che l'anonimo costituisce solo impulso per l'attività inquisitoria (cfr. Cassazione, Sez. III, 16 marzo 1979, Mazza; Cassazione, Sez. II, 20 giugno 1977, Puglisi).

In altri casi, la stessa Corte ha ritenuto che la delazione anonima impone comunque degli accertamenti in modo che si possa affermare o meno la veridicità del suo contenuto; infatti, nel caso di affermazioni mendaci, l'autore dello scritto si rende colpevole di calunnia e può essere perseguito penalmente (cfr. Cassazione, Sez. I, 10 luglio 1973, Danesi).

Anche la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale degli articoli 231 e 141 del codice di procedura penale, denuncia l'articolo 231 del codice di procedura penale nella parte in cui consente al pubblico ministero o al pretore di disporre indagini dirette o tramite la polizia circa il contenuto di una delazione anonima, specificando che poiché lo scritto anonimo non provoca l'inizio immediato del processo, ma può dar luogo solo ad accertamenti volti ad acquisire nuovi elementi di prova, in mancanza di una legittima

notitia criminis e di un indiziato come autore del reato, non v'è alcun diritto di difesa da riconoscere e garantire. Checché se ne dica, la giurisprudenza, nonostante ripetuti sforzi, lascia del tutto impregiudicato il problema: in realtà, avviene che il magistrato trasmette lo scritto anonimo alla polizia giudiziaria affinché (ovviamente nel quadro della più assoluta segretezza) siano svolte le dovute indagini sul conto del cittadino e venga quindi stilato il relativo rapporto.

E così l'esposto anonimo che non entra a far parte del fascicolo istruttorio, nella sostanza, finisce con l'assurgere ad elemento che dà origine al processo.

Accade anche che, quando al termine di un accurato *iter* di indagini l'inquirente si accorge che il contenuto dello scritto anonimo è del tutto infondato è ormai troppo tardi. L'indiziato, infatti, finisce — sì — con l'essere prosciolto in istruttoria o quanto meno nella fase dibattimentale, ma la sua immagine viene scalfita senza possibilità alcuna di essere reintegrato nei danni sofferti.

Da tempo autorevole dottrina, ricollegando l'articolo 141 del codice di procedura penale all'articolo 349 del codice di procedura penale che vieta al testimone di deporre sulle voci correnti nel pubblico, si batte per la completa materiale eliminazione degli esposti anonimi, affinché lo Stato non abbia più ad essere infangato da tante lordure.

Significativa, in questa lotta, è la deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura, datata 16 luglio 1986 in cui si chiede l'immediata archiviazione di tutti quegli esposti anonimi che giungono allo stesso Consiglio. E non possiamo ignorare neppure l'intervento del procuratore generale della Corte di appello di Roma, il quale, nella relazione per la inaugurazione dell'anno giudiziario svolta il 15 gennaio 1987, ha affermato che « il divieto *ex* articolo 141 del codice di procedura penale dovrebbe venire inteso come assoluto e incondizionato e la sua violazione dovrebbe essere sanzionata non

soltanto come nullità insanabile del procedimento, ma anche alla stregua di un illecito penale ». Ed è soprattutto per sostenere tali ragioni così come sopra evidenziate, che abbiamo sentito il dovere di presentare il progetto di legge in esame, affinché possa essere colmata la lacuna tuttora esistente nella disposizione dell'articolo 141 del codice di procedura penale laddove non prevede la sanzione della

nullità per il caso in cui si alleghino scritti anonimi agli atti del procedimento (cfr. Cassazione, 16 marzo 1979) la quale ha affermato che « l'allegazione agli atti del procedimento di uno scritto anonimo, in violazione dell'articolo 141 del codice di procedura penale che la vieta, non produce nullità, non essendo tale sanzione espressamente comminata da tale disposizione »).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 141 del codice di procedura penale sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« In nessun caso lo scritto anonimo può essere utilizzato dall'autorità inquirente per attività di polizia giudiziaria o di istruzione preliminare.

Lo scritto anonimo, quando non provenga dall'imputato o non costituisca corpo di reato, deve essere materialmente distrutto dalla autorità inquirente cui è pervenuto.

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti è causa di nullità degli atti, ai sensi del primo comma, numero 2 dell'articolo 185 del codice di procedura penale ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.